

AVVERTIMENTO FRUTTICOLO n. 1 del 27 aprile 2007

Modifiche apportate dalla riclassificazione dei prodotti fitosanitari

La recente riclassificazione dei prodotti fitosanitari è stata prevista con la Direttiva Europea 1999/45/CE del 31 maggio 1999 “*concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi*”, che ha equiparato i prodotti fitosanitari agli altri preparati pericolosi. La norma ha valore solo nell’Unione Europea e porterà ad avere la medesima classificazione ed etichettatura in ognuno dei Paesi membri.

Con l’adozione della nuova classificazione i prodotti fitosanitari vengono valutati considerando le caratteristiche intrinseche del formulato commerciale, tenuto conto della tossicità del principio attivo e dei suoi coformulanti. Inoltre, con la nuova normativa, è stato introdotto il rischio ambientale, che tiene conto del pericolo di inquinamento a seguito di un utilizzo errato del prodotto.

In Italia la Direttiva è stata recepita con il Decreto Legislativo n. 65 del 14 marzo 2003¹, in vigore dal 2005. I prodotti fitosanitari vengono quindi valutati sulla base dei loro effetti tossicologici ed ecotossicologici, nonché dei loro parametri fisico-chimici.

Classificazione per gli effetti tossicologici	Molto tossico (T+)
	Tossico (T)
	Nocivo (Xn)
	Irritante (Xi)
	Non classificato (manipolare con prudenza)
	Non classificato
Classificazione per gli effetti ecotossicologici	Pericoloso per l’ambiente (N)
Classificazione per gli effetti fisico-chimici	Estremamente infiammabile (F+)
	Facilmente infiammabile (F)
	Corrosivo (C)
	Comburente (O)
	Esplosivo (E)

Per le categorie (T+), (T) e (Xn) sussistono le restrizioni già previste con il DPR 290/2001 (che ha sostituito il DPR n. 1255 del 3/8/68), che prevedono tra l’altro l’utilizzo del patentino per l’acquisto dei prodotti fitosanitari e il registro di carico e scarico per la loro vendita.

Il decreto prevede, inoltre, che in tutte le etichette dei prodotti fitosanitari sia riportata la frase: “*Per evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente seguire le istruzioni d’uso*”. A seguito di questa modifica i prodotti provvisti di “etichetta vecchia”, in base alla precedente normativa, potevano essere commercializzati e utilizzati fino al 30 gennaio 2007.

¹ DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2003, n.65 “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 87 del 14 Aprile 2003

L'iter di revisione proseguirà fino al 2008, anno in cui si presume saranno definitivamente resi noti i principi attivi ammessi in Allegato 1 alla Direttiva 91/414 CEE, che potranno così essere utilizzati nei prossimi anni.

Per quanto riguarda le colture frutticole sono diversi i prodotti, soprattutto insetticidi, che non hanno avuto riscontro positivo in fase di valutazione e per tale ragione non sono o non saranno ammessi in Allegato 1.

In attesa dei decreti del Ministero della Salute, dove saranno indicate le date precise entro cui le scorte dei relativi formulati revocati potranno essere smaltite ed i prodotti utilizzati in campo, si fornisce, di seguito, l'elenco dei principi attivi a cui era stato concesso l'uso essenziale ed i principi attivi che non saranno inseriti in Allegato 1:

Principi attivi con uso essenziale	VAMIDOTHION	Scadenza improrogabile al 31 dicembre 2007
	BROMOPROPILATO	
Principi attivi non inseriti in allegato 1	ESACONAZOLO	In attesa dei decreti del Ministero della Salute per lo smaltimento scorte
	CARABARYL	
	DIAZINONE	
	FENITROTHION	
	FOSALONE	
	MALATHION	

Con Decreto del Ministero della Salute del 28 febbraio 2007 è stata sospesa l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario contenente tolilfluanide (Euparen Multi).